



Giovedì 19 Aprile 2012 - 11:47:18

## “No ai consiglieri comunali in A2A”

16 aprile 2012 | In home page · Palazzo Loggia | 3 Commenti

(red.) Nelle prossime settimane **si procede alle nomine del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza di A2A**, la multiutility dei comuni di Brescia e Milano. **Nell’occasione verranno discusse anche quattro mozioni** presentate in Consiglio su A2A. Solo venerdì scorso, durante un vertice che si è svolto tra i sindaci di Brescia (Adriano Paroli) e di Milano (Giuliano Pisapia), è emersa la necessità di **ridurre gli emolumenti ai 23 dirigenti e di proseguire con la gestione duale**. Una riunione che ha seguito **il pesante tonfo in Borsa del titolo della ex municipalizzata**. **Un valutazione critica sugli attuali organi di A2A e sui risultati** conseguiti, definiti “molto negativi”, viene espressa dal consigliere comunale Claudio Bragaglio che ribadisce la sua proposta “d’un azzeramento degli amministratori attuali, che come si ricorderà erano stati nominati a seguito d’un colpo di mano imposto dal sindaco Paroli. Il bilancio è così negativo a dimostrazione l’errore di tale decisione, anche se taluni, pure della minoranza, avevano giustificato tali scelte nella logica dello spoil system”. Ciò che va rivendicata, secondo Bragaglio, “è la nomina, a Brescia come a Milano, di amministratori professionalmente qualificati. Anche da parte delle minoranze consiliari, e non già scelte fatte dal sindaco Paroli, ad nutum, in base ad arbitrari criteri d’una affidabilità politica”. **“Oggi”, continua l’ex assessore alla Casa e alla Partecipazione**, “di fronte alle dure necessità si ricercano per A2A soluzioni unitarie, che possono essere perseguite, ma nella chiarezza delle responsabilità pregresse, con discontinuità amministrative e gestionali, nella chiarezza di nuove scelte strategiche”. Uno dei problemi riguarda l’eleggibilità o meno di consiglieri comunali.

“Il Decreto 138/11 (art. 4, c. 21), poi convertito in legge (148/11)”, spiega il consigliere in Loggia, “stabilisce che non possa essere nominato in società partecipate chi nei tre anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di consigliere comunale di enti che detengono quote di partecipazione”. **“In base a pareri espressi da studi professionali al Comune di Brescia**, quello che sembrava un dato già acquisito, ovvero che i consiglieri comunali non potessero essere eletti nel Consiglio di

Sorveglianza di A2A, verrebbe invece contraddetto. Sono pareri”, continua Bragaglio, “che si avvalgono molto dei ritagli d’una normativa che con la riforma del Codice del 2004 e l’introduzione del sistema duale non sempre offre certezze interpretative, e sono stati costruiti sull’identificazione tra gestione ed amministrazione. Identificazione che era pacifica con il sistema tradizionale (CdA e Collegio sindacale), ma che è venuta meno con il sistema duale, quello adottato da A2A”. **Sulla base di queste interpretazioni per Bragaglio sono due** le obiezioni sostanziali. Innanzitutto il fatto che “nella Sorveglianza si sono riversate competenze in precedenza assegnate alla Assemblea dei soci, al Collegio sindacale, ma anche al vecchio Consiglio di amministrazione. E’ indubbio”, continua il consigliere, “che la Sorveglianza possa avere responsabilità di tipo amministrativo, rese possibili dal Codice. Infatti l’art. 2409 tredici (c.1, f bis), stabilisce che il Consiglio di Sorveglianza ha la possibilità della formazione dei grandi indirizzi di gestione che gli amministratori devono tenere in debita considerazione. Quindi, compiti di ‘alta amministrazione’. Tale va definita, anche in base al Codice e allo Statuto di A2A (art.22), la possibile deliberazione, fatta dal Consiglio di Sorveglianza, ‘in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari delle società predisposti dal Consiglio di Gestione’, con competenze estese persino alla ‘indicazione dei candidati alla carica di Direttori Generali’”. **“ Non è un caso”, aggiunge l’ex assessore, “che anche il regime di** trattamento dei componenti della Sorveglianza (licenziamento anche senza giusta causa, ma con risarcimento; il non obbligo di appartenenza ai Revisori dei conti) sia stato assimilato più al Consiglio di Gestione, che al vecchio Collegio sindacale. Sorprende non poco che nella gimkana tra i vari articoli del Codice si sia voluto evitare questo passaggio, esponendosi così a forti obiezioni. Compresa l’eventualità d’un ricorso al Tar”.

Inoltre, aggiunge Bragaglio, “il parere espresso si muove all’interno del Codice, ma ignora l’intento e la ratio della legge 148/2011”. “Tale legge, infatti,” viene spiegato, “introduce ulteriori incompatibilità funzionali all’obiettivo di assicurare le liberalizzazioni e l’autonomia dalla politica, nel quadro della manovra finanziaria dello stato. Liberalizzazioni, trasparenza, concorrenzialità, netta separazione tra amministratori degli enti locali e quelli delle società partecipate: sono questi gli obiettivi, per cui vengono stabiliti dei criteri di separazione, anche temporale di tre anni. Separazione prevista anche per i Dirigenti”. **“Mi pare del tutto evidente”, conclude Bragaglio, “come non possano** essere candidati Consiglieri che siano stati in carica negli ultimi tre anni. E quand’anche l’arzigogolo del leguleio, fatta la legge, sappia trovare l’inganno, debbano prevalere le ragioni dell’opportunità politica, della ricerca di elevate professionalità amministrative e del rispetto sostanziale della legge che stabilisce la netta separazione tra un amministratore politico fino ad oggi in carica e l’amministrazione d’una società partecipata. Una diversa scelta risulterebbe non condivisibile, a maggior ragione pensando anche al privilegio inaccettabile, stabilito dalla Giunta Paroli nel 2008, che ha previsto di sottrarre al Comitato di Valutazione i soli Consiglieri Comunali, pur di evitare persino una verifica dei loro livelli di competenza”. “Anche per aziende come A2A”, chiosa il consigliere il Loggia.